

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 107/CGF– RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2012

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia– Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL S.S. SANT'ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CARANNANTE VINCENZO SEGUITO GARA SANT'ANTONIO ABATE/MATERA CALCIO DELL'11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012)

Con atto di impugnazione presentato in termini, la S.S. Sant'Antonio Abate ricorreva avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che infliggeva al proprio allenatore, Sig. Carannante Vincenzo, la squalifica per 3 gare effettive con motivazioni contenute sul Com. Uff. n.51 del 14.11.2012.

La società ricorrente, nel proprio atto di impugnazione, escludeva categoricamente che il Sig. Carannante avesse rivolto espressioni offensive e irrispettose all'indirizzo di un Assistente Arbitrale e, per tali assunti difensivi, chiedeva l'annullamento della squalifica.

Tanto premesso, la Corte osserva:

- le doglianze prospettate dalla reclamante non sono fondate e determinano il rigetto del reclamo;

- i comportamenti commessi dal Carannante sono, incontrovertibilmente, descritti dall'Assistente Arbitrale nel proprio rapporto. Pertanto la particolare valenza probatoria da attribuire alle risultanze del referto ufficiale di gara sancita dall'art. 31 1.1 C.G.S., in nessun modo scalfito dalle deduzioni difensive della ricorrente, costituisce un valido ed allo stato insuperato supporto alla adeguata motivazione data dal Giudice Sportivo nella sua decisione, oggetto dell'attuale ricorso. Decisione, peraltro, del tutto congrua in relazione ai comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Carannante.

A nulla rilevano, quindi, con riferimento all'accertamento dei fatti, le allegazioni difensive tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità al Carannante.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S. Sant'Antonio Abate di Sant'Antonio Abate (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S. SANT'ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAGNENA NICOLA SEGUITO GARA SANT'ANTONIO ABATE/ MATERA CALCIO DELL'11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012)

La S.S. Sant'Antonio Abate proponeva ricorso avverso la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Lagnena Nicola.

Attraverso i motivi di doglianza la società ha censurato la decisione del Giudice di prime cure per eccessività e sproporzione della sanzione e, pertanto, ne ha chiesto la riduzione.

Tanto premesso, la Corte osserva:

- le deduzioni difensive della società reclamante non possono trovare accoglimento;
- quanto all'episodio violento nei confronti di un avversario, non ne è sostenibile né la natura fortuita né l'assenza di conseguenze fisiche, risultando, invece, provato dal referto arbitrale che il Lagnena lo abbia colpito con uno schiaffo al volto.

Comunque è bene ribadire che la natura violenta della condotta, nella sua configurazione essenziale, non è determinata dall'effetto provocato ma dal semplice compimento.

Pertanto, una volta accertati gli addebiti, la Corte deve valutare, rispetto ad essi, la congruità della sanzione inflitta. Sotto questo profilo la misura della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare certamente proporzionata alla qualificazione ed alla gravità dell'addebito attribuito al Lagnena.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S. Sant'Antonio Abate di Sant'Antonio Abate (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39, COMMI 1E 2, C.G.S. DEL F.C. NISSA S.S.D. A.R.L. AVVERSO SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. ROCCIA GABRIELE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ;**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL FATTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMI 9 E 10, C.G.S. (NOTA N. 1647/135PF12-13/AM/MA DEL 26.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 26.10.2012)**

Con atto in data 15.11.2012, la società F.C. Nissa S.S.D. A.R.L. ha proposto ricorso per revocazione e revisione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata sul Com. Uff. n. 217 dell'11.6.2012, con la quale la odierna ricorrente è stata condannata a pagare, in favore del sig. Dario Rocco, la somma di € 15.000,00 nonché della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 35/CDN del 26.10.2012, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, sono state inflitte le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 nei confronti del sig. Roccia Gabriele, nella qualità di Presidente della F.C. Nissa S.S.D. A.R.L.; penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, nei confronti della predetta Società.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile, atteso che la Società ricorrente non ha provveduto, per come previsto dal combinato disposto degli articoli 33.5 e 37.1. del C.G.S. (norme applicabili nel giudizio di revocazione in forza del rinvio alle norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza, operato dall'art. 39.3 dello stesso C.G.S.), ad inviare copia dei motivi di ricorso alle controparti, da identificare, in relazione alla impugnazione della decisione della Commissione Accordi Economici, nel sig. Dario Rocco, e con riferimento alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, nella Procura Federale atteso che il procedimento, definito con la decisione della C.D.N., ha preso avvio su deferimento del predetto Organo requirente.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e revisione ex art. 39, commi 1 e 2 C.G.S., come sopra proposto dal F.C. Nissa S.S.D. A.R.L. di Caltanissetta e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia– Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DALL'U.S.D. PAGAZZANESE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA PAGAZZANESE/VILLONGO CALCIO DEL 09.09.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16/C.R.L. del 13.9.2012)

La U.S.D. Pagazzanese ha proposto ricorso per revocazione della delibera di omologazione del risultato della gara tra la U.S.D. Pagazzanese e la A.S.D. Villongo Calcio disputata in data 9.9.2012, resa dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia con Com. Uff. n. 16/C.R.L. del 13.9.2012, valida per il Campionato Cat. Promozione Girone D Lombardia Stagione Sportiva 2012/2013.

A sostegno dell'impugnazione la ricorrente ha rilevato che:

- nella gara del 9.9.2012 tra la ricorrente e la A.S.D. Villongo Calcio prendeva parte il calciatore Spreafico Roberto indicando quale elemento identificativo il numero di matricola 3.211.805 riprodotto su tesserino F.I.G.C.;

- tale gara terminava con il risultato di 0-1 a favore dell'U.S.D. Villongo Calcio e il risultato conseguito sul campo veniva omologato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia con la delibera oggetto del ricorso;

- in data 25.10.2012 è venuta a conoscenza, tramite delibera del Giudice Sportivo relativa

- alla partita tra la A.S.D. Villongo Calcio e la San Paolo D'Argon di cui al Com. Uff. n. 24/C.R.L. in pari data che “il calciatore Spreafico Roberto nato l'8.7.1981 della Società A.S.D. Villongo Calcio...non risulta tesserato per la Società in questione risultando tuttora svincolato. Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del C.R.L., nonché dell'Ufficio Centrale”;

- il Giudice Sportivo Regionale provvedeva a non omologare il risultato conseguito sul campo e assegnava d'ufficio la vittoria con il punteggio di 3 a 0 alla Società San Paolo D'Argon;

- la delibera del Giudice Sportivo con riferimento all'omologa del risultato della partita oggetto del presente ricorso risultava inappellabile o comunque divenuta irrevocabile per lo spirare dei termini d'impugnazione;

- costituiva, pertanto, “fatto nuovo” legittimante l'azione ex art. 39 C.G.S. il provvedimento del Giudice Sportivo nel quale si evidenziava la irregolarità della posizione del calciatore Spreafico Roberto.

Per queste ragioni la ricorrente ha concluso chiedendo in via principale, in applicazione dell'art. 17 comma 5 C.G.S., di adottare a carico dell'A.S.D. Villongo il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara con la U.S.D. Pagazzanese del 9.9.2012 e, in via subordinata, di rimettere in termini la ricorrente per la proposizione del reclamo ex art. 46 commi 3 e ss C.G.S. avverso la regolarità della gara tra U.S.D. Pagazzanese e A.S.D. Villongo.

Il ricorso è da considerarsi inammissibile in quanto, a giudizio della Corte, non costituisce “fatto nuovo” legittimante il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. il richiamato provvedimento emesso dal Giudice Sportivo competente.

Inoltre ritiene la Corte doversi rimettere gli atti alla Procura Federale per le opportune indagini sulla posizione del calciatore Spreafico Roberto.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e revisione ex art. 39, commi 1 e 2 C.G.S., come sopra proposto dall'U.S.D. Pagazzanese di Pagazzano (Bergamo).

Rimette gli atti alla Procura Federale per verificare la posizione del calciatore Roberto Spreafico.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SIG.RA ELISABETTA CORTANI AVVERSO LA NON AMMISSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A DELEGATO PER LA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE ALLA ASSEMBLEA ELETTIVA DELLA L.N.D.

La Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in speciale Collegio di garanzia elettorale, con telegramma del 28.11.2012, di cui la sig.ra Cortani Elisabetta veniva a conoscenza il successivo giorno 29.11.2012 alle ore 13:00, dava comunicazione alla predetta dell'esito delle verifiche del procedimento elettorale, ove veniva dichiarata la non idoneità della sua candidatura a Delegato Assembleare della Divisione Calcio Femminile della L.N.D., per non aver raggiunto il *quorum* previsto.

Con atto del 29.11.2012 la Cortani preannunciava ricorso avverso il citato provvedimento cui seguiva, in data 30.11.2012 la presentazione dei motivi.

Il ricorso in epigrafe risulta infondato.

Questa Corte ricorda che la giurisprudenza amministrativa ha, in più occasioni, evidenziato la *“speciale esigenza di certezza che caratterizza il procedimento elettorale, quale principale strumento di attuazione e garanzia del principio democratico”*, con conseguente impossibilità di applicare, nel procedimento elettorale, l'art. 10 *bis* della legge n. 241 del 1990, anche perché la commissione elettorale deve attenersi rigidamente alle funzioni previste dalla legge (cfr. Cons. Stato Sez. V n. 1640/2010), escludendo, pertanto, qualsivoglia potere di regolarizzazione il cui uso *“si porrebbe in contrasto con il dovere di assoluta imparzialità cui è tenuto l'organo che in posizione neutrale presiede alle operazioni elettorali”*.

Alla luce dei superiori principi, non può non evidenziarsi come potrebbe al più superarsi l'irregolarità delle designazioni, proposte dalle società A.C.F. Firenze A.S.D., RES Roma CF, ASD CF Acese, atteso che le stesse risultano trasmesse da un indirizzo di posta elettronica corrispondente a quello indicato nei rispettivi fogli di censimento; allo stesso risultato non potrebbe, tuttavia, pervenirsi per la designazione proposta dalla società FCF Como 2000 ASD, in considerazione del fatto che la mancata sottoscrizione della stessa, da parte del Presidente, anche a volerla imputare, come sostenuto nel ricorso, ad un mero errore di distrazione, non può essere, in alcun modo, oggetto di regolarizzazione postuma.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla signora Elisabetta Cortani e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 3 gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete